

**Sentenza del 2 maggio 2019 –
Presidente: dott.ssa
Simonetta Bruno – Giudice
relatore: dott.ssa Angelina
Augusta Baldissera**

Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 2, del codice civile, occorre accertare non se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria attività in forma associativa, ma se il cliente abbia conferito l'incarico dal quale deriva il credito a lui personalmente ovvero all'entità collettiva, qualificando il credito come privilegiato nel secondo caso, ammettendolo al chirografo nel primo.

Principio espresso nel contesto dell'ammissione allo stato passivo ex art. 101 l.f. nell'ambito di una procedura fallimentare.

[Sent. 2.5.2019Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)